



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disegno di legge provinciale “Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023

Relazione tecnica

Art. 1. Disposizioni per l'utilizzo anticipato degli avanzi di bilancio 2020 per spese urgenti a fronte dell'emergenza COVID-19

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 2 Misure di coordinamento Provincia-enti locali per l'emergenza Covid-19

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 3 Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2021

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 4 Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)", in materia di imposta immobiliare semplice

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1 e 2: Al fine di agevolare i proprietari che riconoscono un sollievo finanziario ai locatori titolari di attività produttive, viene estesa anche per il periodo d'imposta 2021, la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote agevolate per fabbricati di tipo non abitativo dati in locazione per finalità di tipo produttivo. Trattandosi di una facoltà concessa ai Comuni, alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo provvedono i Comuni stessi con i loro bilanci.

Comma 3: Con il predetto comma viene estesa anche al 2021 la facoltà ai Comuni di applicare aliquote ridotte relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad

abitazioni. Trattandosi di una facoltà concessa ai Comuni, alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3 di questo articolo provvedono i Comuni stessi con i loro bilanci.

Comma 4 : Il minor gettito IMIS derivante dall'applicazione del comma 4 di questo articolo, stimato in 9,2 milioni di euro, sarà oggetto di specifici trasferimenti compensativi a favore dei Comuni con oneri a carico del bilancio della Provincia. La determinazione del predetto importo è determinato nel seguente modo:

- per le fattispecie di esenzione uguali a quelle in vigore nel 2020, l'onere è stato stimato in base alle certificazioni presentate dai Comuni per le identiche fattispecie relativamente al periodo d'imposta 2020 per un importo pari a 12 milioni e quindi tenuto conto che l'esenzione 2021 è solo per 6 mesi la stima si attesta in 6 milioni di euro;

- per gli impianti sportivi e i fabbricati agenzie di viaggio l'onere è stato stimato in circa 200 mila euro avendo a riferimento il totale delle rendite catastali a livello provinciale di questa categoria di fabbricati rapportate ai 6 mesi di esenzione;

- per i fabbricati CIPAT la stima è stata effettuata considerando una rendita standard di 500 euro per ciascuno degli 11.000 fabbricati e ipotizzando che per gli stessi vi sia coincidenza tra soggetto passivo e gestore. L'onere così calcolato, rapportato ai 6 mesi di esenzione, risulta pari a 3 milioni di euro.

Tale spesa trova copertura per l'anno 2021 con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203004 (Trasferimenti correnti ai Comuni finalizzati al ristoro del minor gettito IMIS conseguente alle misure connesse all'emergenza COVID-19).

Art. 5 Disposizioni per la riduzione del canone per la concessione dei posteggi mercatali

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'intervento esonera i titolari di concessioni di posteggio dal pagamento del canone previsto dalla legge sul commercio 2010. La Provincia garantisce ai Comuni un volume di trasferimenti una tantum in grado di compensare il mancato gettito. In base al numero di concessioni soggette al canone mercatale (circa 3.400), alla relativa superficie occupata e al numero e frequenza dei mercati, il relativo onere è stimato in 60 euro cadauna e quindi per complessivi 200.000 euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203004 (Trasferimenti correnti ai Comuni finalizzati al ristoro del minor gettito IMIS conseguente alle misure connesse all'emergenza COVID-1).

Art. 6 Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Le fattispecie previste da questo articolo sono meramente eventuali e di difficile realizzazione pertanto prudenzialmente non è stato stimato alcun effetto sul bilancio provinciale in termini di maggiori entrate.

Art. 7 Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di autotrasporto internazionale

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto si sostanzia nella predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso ai contributi e della successiva istruttoria delle domande di agevolazione.

Impatto finanziario

L'intervento mira a concorrere alla copertura dei costi, sostenuti dalle società di autotrasporto che operano in campo internazionale, dei maggiori costi derivanti dall'obbligo di effettuare i test diagnostici per la rilevazione della presenza del virus Sars-Cov-2 in uscita e in entrata dal territorio italiano. A tale fine viene messo a disposizione un budget complessivo per l'anno 2021 di 350 mila euro che trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 612755 (Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'APIAE per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19).

Art. 8 Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per gli operatori economici

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto si sostanzia nella predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso ai contributi e della successiva istruttoria delle domande di agevolazione.

Impatto finanziario

Commi da 1 a 7. L'intervento mira a ristorare gli operatori economici che hanno subito gravi perdite, in termini di volume di attività in conseguenza della pandemia di COVID-19. Nello specifico viene messo a disposizione un budget complessivo per l'anno 2021 pari a 118,510 milioni di euro che trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 612755 (Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'APIAE per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19). L'importo è stato stimato ipotizzando che su una platea di circa 36.800 imprese i possibili beneficiari rappresentino circa il 45% (circa 16.600) di cui circa il 60% con meno di 2 addetti (10.000) per un contributo per impresa di 4.000 euro (40 milioni di euro), circa il 27% fino a 5 addetti (4.500) per un contributo medio per impresa di circa 7.900 euro (35,5 milioni di euro) e circa il 13% fino a 50 addetti (2.150) per un contributo per impresa di 20.000 euro (43 milioni di euro).

Comma 8. Con riferimento ai contributi destinati ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare che offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale, con la norma in esame si prevede che tali misure vengano applicate in relazione al calo di presenze turistiche nella stagione invernale 2020-2021. A tal fine viene messo a disposizione un budget complessivo per l'anno 2021 pari a 200 mila euro che trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 615547 (Contributi Bed and Breakfast – COVID-19). Considerando l'andamento della stagione estiva 2020 che, come risulta dai dati elaborati sugli arrivi e presenze, è stata caratterizzata da un andamento simile all'analogo periodo degli anni precedenti, si è ipotizzato di concedere contributi a 100 strutture (circa il 50% delle domande presentate nel 2020) per un contributo medio di 2 mila euro ciascuno.

Comma 9. Nessuno in quanto si provvede con le risorse ripartite a favore della Provincia nell'ambito del Fondo per il sostegno delle attività economiche di cui all'art. 26 del D.L. n. 41/2021.

Art. 9 Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i lavoratori stagionali

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto si sostanzia nella predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso ai contributi e della successiva istruttoria delle domande di agevolazione.

Impatto finanziario

L'intervento normativo ha introdotto un'indennità, una tantum, a sostegno del reddito dei lavoratori stagionali in considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un ammortizzatore sociale provinciale, per sostenere la perdita di lavoro subita dai lavoratori stagionali in stato di disoccupazione nell'inverno 2020/2021. L'impatto finanziario di tale intervento, prendendo in considerazione il numero di lavoratori potenzialmente interessati alla misura, i codici ATECO nonché i periodi lavorativi di riferimento, è stato stimato in 18,2 milioni di euro. L'indennità prevista dalla norma è concessa da Agenzia del Lavoro. Tale spesa trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 408018 (Assegnazioni ADL - COVID-19 – lavoratori stagionali).

Art. 10 Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori sciistici

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'applicazione della misura di sostegno prevista dal presente articolo è subordinata al riparto delle risorse previste dall'articolo 2 del D.L. n. 41/2021 e alla conseguente assegnazione delle stesse alla Provincia. Nell'ambito di tale assegnazioni troveranno copertura finanziaria le relative misure di sostegno.

Art. 11 Inserimento dell'articolo 13.1 nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per il settore vitivinicolo ed enoturistico trentino

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto si sostanzia nella predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso ai contributi e della successiva istruttoria delle domande di agevolazione.

Impatto finanziario

La misura in esame è volta a sostenere gli operatori del sistema vitivinicolo ed enoturistico trentino attraverso contributi straordinari per interventi strutturali e di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle imprese stesse. A tal fine viene messo a disposizione un budget complessivo per l'anno 2021 pari a 3 milioni di euro che trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 500557 (Sostegno settore agricolo per danni da COVID-19).

Art. 12 Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per la stagione invernale 2020 - 2021

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo in esame non genera sul bilancio provinciale alcun impatto in termini di maggiori spese o minori entrate.

Art. 13 Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di impianti a fune in servizio pubblico

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo non ha impatto finanziario in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale.

Art. 14 Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'abrogazione del contributo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune previsto da questo articolo per l'anno 2021 comporta minori entrate in misura equivalente all'entrata stimata in sede di bilancio di previsione 2021-2022 pari ad euro 396 mila (capitolo E131220). Alle minori entrate si provvede riducendo di pari importo e per il medesimo anno gli stanziamenti dei fondi di riserva.

Art. 15 Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di sanzioni relative agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'intervento in esame prevede la riduzione a un decimo della sanzione prevista per inadempimento degli obblighi occupazionali assunti dalle imprese locatarie in seguito alla stipulazione di contratti di locazione tra Trentino Sviluppo e le imprese medesime in base agli indirizzi formulati dalla Giunta Provinciale ai sensi della legge provinciale n. 6/1999. Per quanto riguarda l'impatto finanziario sul bilancio della società si precisa che la stessa in sede di definizione del budget non considera le entrate derivanti da sanzioni data la natura aleatoria delle stesse e pertanto non necessita di alcuna copertura finanziaria.

Art. 16 Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di entrate dei comuni

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma consente ai Comuni di ridurre le tariffe correlate ai servizi pubblici locali, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. I Comuni procederanno dopo averne valutato la compatibilità finanziaria.

Art. 17 Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di assegno unico provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto si sostanzia nella predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso ai contributi e della successiva istruttoria delle domande di agevolazione.

Impatto finanziario

La norma in esame modifica l'attuale disciplina in vigore per l'assegno unico provinciale prevedendo per l'anno 2021 l'introduzione di uno specifico intervento economico a sostegno delle famiglie, che a causa della pandemia da COVID 19, sono costrette a subire gli effetti della chiusura delle attività didattiche e a conciliare la didattica a distanza con l'attività lavorativa. Particolare attenzione viene rivolta alle famiglie con figli minori in stato di disabilità.

Al fine di stimare l'impatto finanziario di tale intervento economico analizzando le informazioni della banca dati ICEF relativa all'assegno unico è emerso che circa il 35% delle famiglie è rappresentato da nuclei familiari in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa (circa 8.500 nuclei familiari). Ipotizzando un contributo di 100 euro a nucleo per ogni settimana di didattica a distanza, la spesa è stimabile in circa 850 mila euro. Tenuto conto che la chiusura delle scuole in provincia di Trento è stata di 2 settimane la spesa è stimabile in 1,7 milioni di euro.

Con riferimento alle famiglie con figli minori disabili (circa 900 soggetti dall'analisi della banca dati dell'assegno unico) nel caso di concessione di un'integrazione di 150 euro per ogni settimana di didattica a distanza, la spesa è stimabile in 135 mila euro, per due settimane la spesa è stimabile in circa 300 mila euro. L'onere complessivo quantificato in 2 milioni di euro trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 402627 (Assegno unico famiglie - COVID-19).

Art. 18 Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di servizi conciliativi

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La misura in esame è volta a sostenere gli operatori economici che erogano servizi per la prima infanzia tramite l'utilizzo dei buoni di servizio. In particolare a coloro che nel corso del 2020 hanno registrato una riduzione dei ricavi maggiore del 30%, viene riconosciuto, nel 2021, un contributo pari al 20 % del valore della differenza dei ricavi del 2019 rispetto a quelli del 2020. Il relativo onere è stato stimato in 500 mila euro prendendo a riferimento il numero dei potenziali beneficiari (39) - ovvero i soggetti accreditati erogatori di servizi per la prima infanzia limitatamente alla fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni -, i dati relativi agli importi erogati con i buoni di servizio del FSE e alle quote versate dalle famiglie a ciascun soggetto accreditato. Tale spesa trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 612755 (Assegnazioni APIAE – operatori economici COVID-19)

Art. 19 Inserimento dell'articolo 25 ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di sostegno alle famiglie per i servizi conciliativi

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La misura in esame è volta a sostenere le famiglie beneficiarie dei buoni di servizio mediante l'accollo di tutto o in parte della quota di loro competenza relativa al periodo 15 giugno – 15 settembre 2021. Prendendo a riferimento l'anno 2019 (3,2 ml di euro) e considerando che l'utilizzo dei buoni di servizio in estate per le fasce 3-6 anni è pari al 10% mentre per le fasce 6-14 è pari al 15% (valore medio 12,5%) l'onere è stato stimato in 400 mila euro per l'anno 2021 e trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05

(Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 402627 (Assegno unico famiglie - COVID-19).

Art. 20 Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di servizi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame aggiorna il testo dell'articolo 26 della L.P. 3/2020 al fine di poter applicare anche in questa fase gli elementi di flessibilità nella gestione dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori di servizi socio-assistenziali introdotti con il comma 6 del medesimo articolo. Ciò consente alla Provincia di integrare il finanziamento nei confronti dei soggetti privati affidatari o finanziati a qualunque titolo per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno incrementato la loro attività per far fronte a bisogni primari e per garantire i servizi essenziali. Considerando che, anche nel corrente anno, lo Stato interviene a sostegno dei fabbisogni del settore, l'applicazione dell'articolo riguarderà quasi esclusivamente i soggetti che si occupano degli interventi nell'ambito della bassa soglia. L'onere sostenuto nel 2020 per la medesima finalità è stato di circa 238 mila euro. Per il 2021, in considerazione dell'allentamento delle misure restrittive attuate per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 rispetto allo scorso anno che hanno sensibilmente ridotto gli interventi attuati dai soggetti, si stima un fabbisogno di 100.000 euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente assegnate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401007 (Esclusione sociale – Interventi COVID-19).

Art. 21 Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure straordinarie per l'anno 2021 in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 22 Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi per la costruzione della prima casa di abitazione

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 23 Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), recante misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non genera ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche in quanto, l'estensione oltre i 18 mesi del riconoscimento di spese agevolabili in materia di ricerca, non genera nuove situazioni di agevolabilità, ma tutela esclusivamente le situazioni che, a giugno del 2021, avrebbero potuto, in base ai criteri in vigore, presentare domanda anche per spese da gennaio 2020 (18 mesi precedenti) ma che sono state impossibilitate a farlo per la mancata disponibilità dell'adeguamento della piattaforma informatica.

Art. 24 Integrazione dei fondi di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto si sostanzia nella predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle priorità di accesso alle garanzie per l'accesso al credito previste da questo articolo.

Impatto finanziario

Questo articolo mira a favorire la creazione e lo sviluppo di imprese a partecipazione femminile attraverso un accesso facilitato e più rapido al credito. A tal fine viene previsto, per l'anno 2021, un finanziamento straordinario a Confidi Trentino per un importo di 500 mila euro. La relativa spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per il medesimo importo e per lo stesso anno nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612860 (Assegnazione APIAE per fondo finanza impresa).

Art. 25 Modificazione dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto si sostanzia nella predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso ai contributi e della successiva istruttoria delle domande di agevolazione..

Impatto finanziario

L'intervento in esame è volto ad agevolare l'acquisto di defibrillatori da parte di proprietari o gestori dei rifugi alpini ed escursionistici. Prevede inoltre che la Provincia possa fornire specifica formazione erogata tramite la propria società di sistema che si occupa di tale attività (TSM).

Tenuto conto che un defibrillatore costa mediamente 800 euro, che i rifugi iscritti all'elenco provinciale delle strutture alpinistiche sono 147, gran parte già dotati dell'apparecchiatura in esame, e considerando che il costo per la relativa formazione può essere stimato in circa 10 mila euro, viene messo a disposizione un budget complessivo per l'anno 2021 di 100 mila euro che trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate rispettivamente per 90 mila euro (acquisto defibrillatori) nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spesa in conto capitale), Capitolo 615639 (Spesa per la concessione di contributi ai rifugi alpini ed ai rifugi escursionistici per l'acquisto di defibrillatori) e 10 mila euro (formazione) nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 2 (Spesa in conto capitale), Capitolo 157510-002 (Assegnazione TSM – altri interventi).

Art. 26 Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 27 Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge sulla promozione turistica provinciale 2020

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'intervento introdotto con l'articolo in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto già autorizzato nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), in quanto lo stesso sarà attivato da Trentino Marketing nell'ambito dei propri piani di attività finanziati con le risorse ordinariamente assegnate alla stessa.

Art. 28 Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

La stipula delle convenzioni previste dall'articolo 23, comma 4, della legge provinciale n.16 del 2010 deve essere preceduta da una procedura comparativa nel rispetto dei principi dell'articolo 56, commi 2, 3, 3 bis e 4 del d.lgs. n. 117 del 2017.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 29 Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

Impatto organizzativo-procedurale

La Programmazione di cui all'articolo 54 della legge provinciale n.13 del 1977 verrà effettuata dalla Giunta provinciale per l'approvazione del programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/2022 utilizzando un parametro di 24 bambini per sezione anziché 25 per sezione

Impatto finanziario

Con la norma in esame viene introdotta la possibilità di apertura delle scuole dell'infanzia anche al mese di luglio per l'anno scolastico 2020-2021. I maggiori oneri conseguenti sono stati valutati in 1,23 milioni di euro, tenuto conto di una stima della domanda del servizio da parte di 6.500 famiglie e la necessità pertanto, in base alle sezioni da attivare e alla dotazione organica necessaria al funzionamento delle scuole, di stipulare/prorogare contratti a tempo determinato relativamente a personale insegnante e ausiliario come di seguito indicato:

- Personale insegnante a tempo determinato n. 256,2 FTE (25h/settimana tempo pieno insegnante) per un costo medio annuo di euro 38.000,00 per un'unità di personale insegnante con orario di lavoro a 25h/settimana, per un costo per un solo mese di servizio pari ad euro $38.000,00 \times 256,2/12 =$ euro 811.300,00;*
- Personale ausiliario a tempo determinato n. 82,3 FTE (365h/settimana tempo pieno ausiliario) per un costo medio annuo di euro 31.500,00 per un'unità di personale ausiliario con orario di lavoro a 36h/settimana, per un costo per un solo mese di servizio pari ad euro $31.500,00 \times 82,3/12 =$ euro 216.037,50;*
- Spese di funzionamento delle scuole dell'infanzia (luce, acqua, gas, materiale di consumo, riconoscimento spese per acquisto generi alimentari per il confezionamento dei pasti) definite tenendo conto dei costi consolidati degli anni scolastici delle scuole dell'infanzia - 10 mesi di apertura - e proporzionato ad un solo mese di servizio pari ad euro 200.000,00.*

Tale spesa trova copertura con le risorse autorizzate per il medesimo importo e per lo stesso anno nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 1 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 250550-007.

Il seconda alinea non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto anche con la riduzione del numero massimo di bambini per classe, da 25 a 24, nel corrente anno scolastico 2021-2022, si stimano contingenti pari a quello dell'anno scolastico 2020-2021: 13.200 bambini, 658 sezioni, 1324 posti di personale insegnante a tempo indeterminato, 659 posti di personale ausiliario a tempo indeterminato. Si stima inoltre parimenti invariato anche l'ammontare programmato degli altri costi di funzionamento.

Art. 30 Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), recante disposizioni transitorie in materia di canoni di concessione di coltivazione di giacimenti minerari

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 31 Proroga di graduatorie del personale provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 32 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), in materia di strutture organizzative

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Il comma 1 prevede la possibilità, nel rispetto del contingente di 23 unità di missione, di istituire un numero massimo di unità di missione strategica pari a 6 anziché 5. Conseguentemente le unità di missione semplice, se venissero istituite tutte e sei le unità di missione strategica, potrebbero essere istituite nel limite massimo di 17. L'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 è quindi quantificabile nella differenza tra la retribuzione prevista per la direzione di una unità di missione strategica e quella prevista per la direzione di una unità di missione semplice, pari a un costo annuo lordo di circa 51.500 euro.

Il comma 2 modifica il numero massimo previsto dalla legge sul personale della Provincia per i dipendenti con qualifica di direttore, portandolo a 278 unità (pari a 15 unità in più). L'eventuale maggiore onere derivante dal comma 2 è quantificabile a regime in un costo annuo lordo di circa 1 milione di euro.

Il comma 3 condiziona l'applicazione dei due commi al rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Pertanto la norma in esame non genera ulteriori oneri sul bilancio provinciale rispetto a quanto autorizzato per le spese di personale.

Art. 33 Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020), in materia di misure per il superamento del precariato

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame si introduce un adeguamento automatico ai termini previsti a livello nazionale per l'applicazione delle misure di contrasto al precariato; le stabilizzazioni, la cui spesa stimata a regime è di circa 1,5 milioni di euro, per espressa disposizione normativa (comma 2) dovranno intervenire nei limiti assunzionali in termini di spesa definiti, ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia, annualmente con la legge di stabilità. Le procedure di superamento del precariato saranno attuate in conformità all'atto di programmazione del fabbisogno di personale e dei vincoli che ne determinano la redazione. Pertanto la norma in esame non genera ulteriori oneri sul bilancio provinciale rispetto a quanto autorizzato per le spese di personale.

Art. 34 Partecipazione della Provincia ad una società di mutua assicurazione a responsabilità limitata

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario:

Con la norma in esame si prevede la possibilità che la Provincia partecipi, anche quale socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata "ITAS Istituto Trentino - Alto Adige per assicurazioni società mutua di assicurazioni" allo scopo di supportare e sostenere il territorio provinciale. A tal fine viene messo a disposizione un budget complessivo per l'anno 2021 di 2,85 milioni di euro che trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) Capitolo 615936 (Spesa per la partecipazione della Provincia a società che promuovono iniziative di sostegno al territorio).

Art. 35 Aiuti di Stato

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 36 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 37 Autorizzazione alla spesa per interventi nel settore della viabilità

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame autorizza una spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 al fine di finanziare investimenti rilevanti sul territorio provinciale.

La copertura di tale spesa è disposta attraverso l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento nei medesimi importi ed annualità, da contrarre in presenza di effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Le relative entrate sono iscritte al Titolo 06 "Accensione Prestiti" - Tipologia 0300 "Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine" dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2021-2023.

Alla copertura delle spese derivanti dall'eventuale ricorso all'indebitamento, quantificate in euro 2.962.299,00 per interessi passivi e in euro 2.101.926,00 per rimborso della quota capitale, si provvede per l'anno 2023 mediante appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi mentre sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

Art. 38 Fidejussioni

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.